



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0029/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0008/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 agosto 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 741/16pf26-27/GC/pe del 9 luglio 2026 e depositato il 9 luglio 2026 nei confronti dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, Valerio Chiarelli nonché della società FC Trapani 1905 Srl, la seguente

DECISIONE

Con atto del 9 luglio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per rispondere:

1) il sig. Valerio ANTONINI, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. III) punto 2 lett. b), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.5.2026, al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione in merito alla situazione patrimoniale intermedia al 31.3.2026;

2) il sig. Vito GIACALONE, all'epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. III) punto 2 lett. b), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.5.2026, al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione in merito alla situazione patrimoniale intermedia al 31.3.2026;

3) il sig. Andrea ODDO, all'epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. III) punto 2 lett. b), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.5.2026, al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione in merito alla situazione patrimoniale intermedia al 31.3.2026;

4) il sig. Valerio CHIARELLI, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. III) punto 2 lett. b), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.5.2026, al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione in merito alla situazione patrimoniale intermedia al 31.3.2026;

5) la società F.C. Trapani 1905 s.r.l.:

- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Valerio Chiarelli, rispettivamente Amministratore Unico, Procuratori e Dirigente tesserato per la società F.C. Trapani 1905 s.r.l., tutti dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. III) punto 2 lett. b), delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all'art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società F.C. Trapani 1905 s.r.l. alle sanzioni irrogate nell'ambito dei procedimenti disciplinari iscritti rispettivamente al n. 345pf25-26, definito con decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19.1.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con decisione n. 93/CFA-2025-2026 del 2.3.2026 della Corte Federale d'Appello, al n. 649pf25-26 definito con decisione n. 188/TFNSD-2025-2026 del 13.3.2026 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con decisione n. 108/CFA-2025-2026 del 3.4.2026 della Corte Federale d'Appello, al n. 849pf25-26 definito con decisione n. 212/TFNSD-2025-2026 del 10.4.2026 del Tribunale Federale



Nazionale, confermata con dispositivo n. 134/CFA2025-2026 del 23.4.2026 della Corte Federale d'Appello ed al n. 1138pf25-26 definito con decisione n. 267/TFNSD-2025-2026 dell'8.6.2026 del Tribunale Federale Nazionale.

La fase istruttoria

L'indagine trae origine dal parere reso dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche nell'adunanza del 30 giugno 2026, con il quale la predetta Commissione, all'esito delle verifiche eseguite, attestava che *"la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. non ha provveduto al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026"*.

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione, in data 02.07.2026, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 16pf26-27, avente ad oggetto "Nota protocollo prot. 217 del 02/07/2026 della Segreteria Generale della F.I.G.C. avente ad oggetto la trasmissione del parere della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche inerente la società FC Trapani 1905 S.r.l."

Nel corso dell'istruttoria, la Procura Federale acquisiva, oltre alla suddetta segnalazione, i fogli di censimento della società FC Trapani 1905 srl, relativi alle stagioni 25/26 e 26/27, nonché la visura camerale della stessa.

In data 3 luglio 2026, la Procura notificava agli incolpati l'avviso di chiusura delle indagini, per poi notificare, in data 9 luglio 2026, l'atto di deferimento.

La fase predibattimentale

In data 29 luglio 2026, si costituivano i deferiti con l'Avv. Paolo Rodella eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'atto di deferimento con conseguente richiesta di proscioglimento.

Il dibattimento

All'udienza del 4 agosto 2026, svoltasi in videoconferenza, compariva l'Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, nonché l'Avv. Paolo Rodella in rappresentanza dei deferiti.

L'Avv. D'Oria, nel riportarsi all'atto di deferimento e nel rilevare l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dai deferiti, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Vito Giacalone, mesi 6 di inibizione;
- al sig. Andrea Oddo, mesi 6 di inibizione;
- al sig. Valerio Chiarelli, mesi 6 di inibizione;
- alla società FC Trapani 1905 Srl, euro 11.000,00 di ammenda, di cui euro 1.000,00 per la contestata recidiva.

L'Avv. Rodella, dal canto suo, si riportava alla propria memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione preliminare.

La decisione

1. Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione preliminare sollevata dai deferiti.

I deferiti hanno eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'atto di deferimento, atteso che la Procura Federale avrebbe contestato agli odierni incolpati la violazione dell'art. 85 lett. A) par. III) punto 2 lett. b) N.O.I.F., laddove tale norma risulta abrogata.

L'eccezione è del tutto infondata.

Occorre subito evidenziare che effettivamente il punto 2, par. III, dell'art. 85 NOIF, ossia la norma la cui violazione è stata, dalla Procura Federale, contestata agli odierni deferiti e che disponeva l'obbligo per le società di Serie B e C del deposito, entro il 31 maggio, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, è stata abrogata.

Il contenuto di detta norma, tuttavia, è stato interamente recepito dal punto 1, par. III, dell'art. 85 NOIF, in forza del quale: *Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:*

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;*
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;*
- c) verbale di approvazione.*

Ebbene, la circostanza che la Procura abbia errato ad indicare nel capo di incolpazione la norma violata non ha alcuna conseguenza sulla validità dell'atto di deferimento.

Il capo di incolpazione assolve la funzione di informare l'interessato dei fatti materiali posti a suo carico, i quali esprimono e delimitano l'ipotesi accusatoria formulata dall'organo inquirente. La corretta e completa descrizione delle circostanze fattuali sulle quali si fonda la contestazione costituisce presupposto essenziale ai fini del rispetto delle garanzie difensive, potendo, difatti, il



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

diritto di difesa dell'incolpato essere assicurato solo da un atto che contenga una chiara e completa contestazione delle condotte ascritte.

L'elemento qualificante del capo di incolpazione non è dato, dunque, dalla indicazione, più o meno corretta, delle disposizioni che si ritengono essere state violate, ma dalla descrizione del fatto contestato all'incolpato, che deve essere compiutamente descritto al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.

Partendo da tali principi, la giurisprudenza, sia ordinaria e sia federale, è concorde nel ritenere che, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità o inammissibilità dell'atto di accusa, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (fra le tante, CFA n. 55/2019-2020; Cass. 2024/46245).

Ebbene, nel caso di specie, la Procura, sebbene abbia richiamato una norma che risulta abrogata, ha puntualmente descritto la condotta contestata agli odierni deferiti, consentendo, pertanto, agli stessi di comprendere l'oggetto dell'addebito e, quindi, di poter esercitare a pieno il loro diritto di difesa, a nulla rilevando la mancata specifica qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Del resto, la giurisprudenza riconosce il potere del giudice di riqualificare la fattispecie giuridica e, quindi, di sussumere il fatto materiale all'interno di una cornice normativa differente da quella descritta dalla Procura nell'atto di deferimento (CFA, n. 126/2025-2026).

In conclusione, l'eccezione preliminare è infondata e va quindi disattesa.

2. Passando a considerare il merito, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per le condotte contestate.

Risulta, difatti, pacifico dagli atti di causa e, in particolare, dalle risultanze dell'attività di controllo della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche compendiate nel parere del 30 giugno 2026, che la società non abbia provveduto a depositare, entro il termine di legge e, dunque, entro il 31.5.2026, la relazione contenente il giudizio della società di revisione in merito alla situazione patrimoniale intermedia al 31.3.2026.

Tale circostanza, del resto, non è stata neppure smentita dagli odierni deferiti, i quali, in ordine al merito delle contestazioni, nulla hanno dedotto.

Deve ritenersi, conseguentemente, accertata l'intervenuta violazione dell'art. 85, par. III, punto 1, in forza della riqualificazione giuridica della condotta contestata dalla Procura Federale operata dal Tribunale, con conseguente applicazione, con riferimento alla Società, della sanzione di cui all'art. 90, comma 2, NOIF, il quale così recita: *La violazione, segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui all'art. 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C.*

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Tribunale ritiene, pertanto, congrua la sanzione di euro 11.000,00 di ammenda, di cui euro 1.000,00 per la contestata recidiva, per la Società F.C. Trapani srl e di mesi tre di inibizione per gli altri deferiti.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Valerio Antonini, mesi 3 (tre) di inibizione;
- al sig. Vito Giacalone, mesi 3 (tre) di inibizione;
- al sig. Andrea Oddo, mesi 3 (tre) di inibizione;
- al sig. Valerio Chiarelli, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società FC Trapani 1905 Srl, euro 11.000,00 (undicimila/00) di ammenda.

I RELATORI

Francesca Paola Rinaldi

Luca Voglino

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 7 agosto 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai